

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV Legislatura

Commissioni riunite VI – Finanze – e X – Attività produttive, commercio e turismo

Fascicolo emendamenti

Interventi per la tutela del risparmio (Testo unificato C. 2436 Armani, C. 4543 Benvenuto, C. 4551 Lettieri, C. 4586 La Malfa, C. 4622 Diliberto, C. 4639 Fassino, C. 4705 Governo, C. 4746 Antonio Pepe, C. 4747 Letta e C. 4785 Lettieri).

ALLEGATO 1

EMENDAMENTI PRESENTATI DAI DEPUTATI

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 14 ART. 1.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 124-bis con il seguente:

Art. 124-bis. - *(Compiti del presidente)* - 1. Il presidente non può essere investito delle deleghe di cui all'articolo 2381, secondo comma, del codice civile, fatta eccezione per quelle attribuzioni che non attengono all'esercizio di poteri esecutivi.

1. 1. Armani.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 124-bis con il seguente:

Art. 124-bis. - *(Compiti del presidente)* - 1. Il presidente assicura il corretto funzionamento degli organi della società.

1. 2. Agostini, Benvenuto, Visco.

Al comma 1, capoverso Art. 124-bis, aggiungere, infine, il seguente comma:

2. Il Presidente del Collegio Sindacale di Società quotate o che emettono obbligazioni è nominato dall'Autorità per i Mercati Finanziari attraverso il sorteggio da un elenco predeterminato cd aggiornato annualmente.

1. 3. De Franciscis.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

Art. 124-ter. - *(Amministratori eletti dalle minoranze)* - 1. Uno o due se i membri sono più di sette, dei consiglieri di amministrazione, è espresso dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, la quale non sia collegata in alcun modo, diretto o indiretto, alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: indipendenti con le seguenti: da parte della minoranza.

1. 4. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

Art. 124-ter. - (Composizione del consiglio d'amministrazione) - 1. L'Autorità per i mercati finanziari stabilisce con regolamento le procedure di voto idonee ad assicurare che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se i componenti sono più di sette, sia eletto dai soci di minoranza.

1. 5. Agostini, Benvenuto, Visco.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, sostituire le parole da: Salvo fino a: articolo 148, comma 3 con le seguenti: Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, uno dei membri del consiglio di amministrazione, ovvero due se i membri sono più di sette, è espresso dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, la quale non sia collegata in alcun modo, diretto o indiretto, alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

1. 6. Peretti.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, sostituire la parola: sette con la seguente: cinque.

1. 7. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Ruggero, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, dopo le parole: articolo 148, comma 3, aggiungere le seguenti: e almeno uno dei membri, ovvero almeno due se sono più di sette, e in caso di numero superiore a 10 almeno il 20 per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti,

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: un quarantesimo, con le seguenti: 1 per cento.

1. 8. Grandi, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, sopprimere il comma 2.

1. 9. Armani, Canelli.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo statuto prevede la presentazione di liste per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza; la quota di partecipazione richiesta a tale fine non può essere determinata in misura superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

1. 10. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

Lo statuto prevede la presentazione di liste per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza; la quota minima di partecipazione a tal fine richiesta non può essere determinata in misura superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

1. 11. Fluvi.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, comma 2, sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: tanti soci che rappresentino almeno un trentesimo.

1. 12. Antonio Pepe, Saglia, Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. Nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 112 è aggiunto il seguente:

Art. 112-bis.
(Convocazione dell'assemblea).

1. Se, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, l'offerente venga a detenere la maggioranza delle azioni con diritto di voto, esercitabile nell'assemblea ordinaria, la convocazione dell'assemblea può essere disposta dal tribunale con decreto su richiesta del nuovo azionista di maggioranza, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2367, primo comma, del codice civile.

1. 13. Lettieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2382 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società quotate e gli emittenti strumenti finanziari previsti dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla CONSOB con regolamento e non devono essere oggetto del provvedimento di cui all'articolo 196-ter del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: e e inserire le seguenti: e requisiti di onorabilità degli amministratori.

1. 14. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2382 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società quotate e gli emittenti strumenti finanziari previsti dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla CONSOB con regolamento.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: e e aggiungere le parole: e requisiti di onorabilità degli amministratori.

1. 16. Agostini, Bersani, Visco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

Art. 125-bis. - (*Integrazione dell'ordine del giorno*) - 1. Tanti soci che detengano azioni per un controvalore di 100.000 euro possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea o dell'adunanza del consiglio di sorveglianza di approvazione del bilancio. Il controvalore è calcolato secondo il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni nei semestre precedente alla richiesta o, in caso di società quotate per meno di un semestre, secondo il prezzo medio ponderato di mercato nel periodo di quotazione.

1. 15. Agostini, Bersani, Visco.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: le lettere c) e d) con le seguenti: la lettera c).

2. 1. Mauro.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

2. La CONSOB stabilisce con regolamento le procedure di voto idonee ad assicurare che la

maggioranza dei membri effettivi non sia nominata dai soci che detengono il controllo ai sensi dell'articolo 93. In caso di mancata elezione della maggioranza dei membri effettivi da parte della minoranza, la CONSOB, entro trenta giorni dallo svolgimento dell'assemblea, dichiara decaduti i sindaci nominati dalla maggioranza che eccedono il numero dei membri che essa poteva nominare, e nomina dei sostituti. La CONSOB stabilisce con regolamento il numero massimo di cariche come membro di organi di controllo di società quotate, controllate da società quotate, controllanti società quotate o sottoposte a comune controllo che uno stesso soggetto può ricoprire.

2. 2. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: un membro effettivo con le seguenti: due membri effettivi.

2. 3. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Ruggero, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Detto regolamento può prevedere che in caso di inerzia della minoranza, la nomina del sindaco è rimessa alla stessa Autorità per i mercati finanziari che vi provveda scegliendo da un elenco da esso tenuto.

2. 4. Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

2. 5. Armani, Antonio Pepe, Saglia, Leo.

Al comma 1, lettera a), numero 4, capoverso comma 4, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: e previo parere favorevole dei 2/3 della Commissione prevista dal successivo articolo 15.

2. 30. Grandi, Benvenuto, Pistone, Ruggero Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 4, capoverso comma 4-bis sopprimere le parole: 2-bis.

2. 6. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, sul suo concreto funzionamento, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente: «sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ovvero sui rapporti intercorrenti con la società che esercita attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché sull'adeguatezza delle motivazioni delle decisioni influenzate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento.».

2. 7. Lettieri.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 151-ter, aggiungere, in fine, le parole: è aggiunto inoltre il seguente comma: 1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di sorveglianza, del Comitato per il Controllo di Gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite «comunicazioni protette». Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

- a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 675/1996;
- b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di sorveglianza, al Presidente del Comitato per il Controllo di Gestione;
- d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;
- e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette;
- f) l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro.
- 2. 8.** Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, sopprimere le parole: gravi e sostituire la parola: può, con la seguente: deve.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in misura rilevante e le parole da: in misura superiore fino a: primo comma;

al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: in misura rilevante e aggiungere dopo la parola: professionale le seguenti: e personale entro il 4° grado; aggiungere dopo la parola: indipendenza le seguenti: in ogni caso.; e sopprimere le parole da: non rilevano fino a: medesima;

al comma 2, lettera e) e lettera f), sopprimere le parole: in misura rilevante e le parole da: in misura fino a: primo comma; alla medesima lettera e) sostituire le parole: un quarantesimo con la seguente: 1%.

2. 9. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

2. 10. Lettieri.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, dopo le parole: dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi inserire le seguenti: la denuncia può essere presentata anche dal pubblico ministero;

2. 11. Fluvi.

Al comma 1, lettera f) capoverso comma 1, sostituire le parole: In tale ipotesi le spese con le seguenti: In tale ipotesi la denuncia può essere presentata anche dal pubblico ministero: le spese.

2. 12. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: o parte di essi.

2. 13. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 153, è aggiunto il seguente comma:

2. Il collegio sindacale informa analiticamente, secondo le disposizioni dell'AMEF, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio delle operazioni con cui la società ha contratto, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, o compiuto atti di compravendita

con chiunque deteneva, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel suo capitale, con chiunque esercitava su di essa un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolgeva funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

2. 14. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 1, lettera g), capoverso lettera a) sostituire le parole: commettono gravi irregolarità con le seguenti: commettono irregolarità.

2. 15. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera g), capoverso lettera a), sopprimere la parola: gravi.

2. 16. Mauro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a); conseguentemente, alla lettera d) sopprimere le parole: 2397 terzo comma.

2. 17. Antonio Pepe, Armani, Leo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a) e la lettera f).

2. 18. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero altri strumenti finanziari.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera e), secondo capoverso, sopprimere le parole: ovvero altri strumenti finanziari;

alla lettera f), sopprimere le parole: ovvero altri strumenti finanziari.

2. 19. Mauro.

Al comma 2, lettera a) capoverso sostituire le parole da: almeno un membro effettivo fino a: non può essere inferiore a due con le seguenti: la maggioranza dei componenti del Collegio sia eletto dalla minoranza;

2. 20. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 2, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Lo statuto contiene altresì le clausole necessarie ad assicurare che almeno un membro effettivo del collegio sia nominato dai rappresentanti dei fondi comuni che detengano, complessivamente una partecipazione al capitale non inferiore ad un quarantesimo dello stesso.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto contiene altresì le clausole necessarie ad assicurare che almeno un membro effettivo del consiglio sia nominato dai rappresentanti dei fondi comuni che detengano, complessivamente una partecipazione al capitale non inferiore ad un quarantesimo dello stesso;

al comma 2, lettera f), sostituire le parole: da almeno uno fino a: nominato con le seguenti: nel comitato per il controllo sulla gestione debbono essere presenti almeno un rappresentante della minoranza e un rappresentante dei fondi comuni nominati.

2. 21. Lettieri.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: Con regolamento fino alla fine del capoverso.

***2. 22.** Mauro.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: Con regolamento fino alla fine del capoverso.
***2. 23.** Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 2, lettera b) secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di componente fino a: società le quali con le seguenti: dei componenti degli organi di controllo delle società che.
2. 24. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 2, lettera b) secondo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: Non rilevano fino a: l'attività medesima.
2. 25. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 2, lettera b), secondo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La decadenza dall'incarico ricoperto in data più recente presso una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio è dichiarata, entro trenta giorni dal superamento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo, dall'organo d'amministrazione della stessa, che ne informa l'Autorità per i mercati finanziari. In caso d'inerzia, vi provvede l'Autorità stessa.
2. 26. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in caso di dichiarazione mendace il sindaco decade immediatamente.
2. 27. Grandi, Benvenuto, Pistone, Gianni, Ruggero Ruggeri.

Al comma 2, lettera e) sopprimere il secondo capoverso; conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera f).
2. 28. Antonio Pepe, Armani, Leo.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il secondo capoverso.
2. 29. Romoli, Viale, Zanetta.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti con le seguenti: col voto unanime dei suoi componenti.
3. 1. Scherini.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: alla loro sostituzione con le seguenti: alla sostituzione degli amministratori,.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: 1 per cento.
3. 2. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
***3. 3.** Scherini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
***3. 4.** Antonio Pepe, Armani, Leo.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 2434, primo comma, dopo le parole: «dei direttori generali», sono aggiunte le seguenti: «, dei direttori finanziari»;*

b-ter) all'articolo 2638, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali», sono aggiunte le seguenti: «i direttori finanziari».

3. 5. Antonio Leone.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 1.** Scherini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 2.** Antonio Pepe, Leo.

ART. 5

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione all'Autorità di cui all'articolo 30 della presente legge. Identica procedura è dovuta qualora detti società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche al consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è dichiarata nulla. La società trasgressiva è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. Ad identica procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono obbligate le società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

5. 1. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5. - 1. Alle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, alle società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, è fatto divieto di raccolta del risparmio sul territorio nazionale e di emissione di qualsiasi strumento di carattere finanziario diretto alla raccolta e all'investimento sotto qualunque forma del risparmio.

2. Identico divieto di cui al comma 1 si applica altresì a società straniere a loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

5. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: assicurare la trasparenza inserire le seguenti: , e in ogni caso la non operatività sul mercato italiano, conseguentemente, sopprimere la lettera h).

5. 3. Grandi.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: residenti con le parole: aventi la sede legale.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire la parola: residenti con le parole: aventi la sede legale.

5. 5. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: residenti con le parole: aventi la sede legale.

5. 4. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggeri Ruggero, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: , nell'ambito degli Stati fino a: e successive modificazioni; sopprimere inoltre le parole: o ad esse collegate.

5. 6. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nell'ambito degli Stati aggiungere le seguenti: e nei limiti.

***5. 7.** Leo, Antonio Pepe, Saglia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nell'ambito degli Stati aggiungere le seguenti: e nei limiti.

***5. 8.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 9. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: degli organi d'amministrazione e di controllo con le seguenti: del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale, o corrispondenti organi nei modelli dualistico e monistico, nonché del direttore generale e del direttore finanziario.

5. 10. Scherini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'organo di amministrazione della società italiana controllata con le seguenti: del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione della società italiana controllante e le parole: dall'organo di controllo di essa con le seguenti: dal direttore generale e dal direttore finanziario nonché dal collegio sindacale o consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione della medesima.

5. 11. Scherini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: sottoscritta dall'organo di controllo di essa e.

5. 12. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: società estera aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle reciproche debitorie e creditorie.

5. 13. Peretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 14. Scherini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: sottoscritto ai sensi della lettera c).

5. 15. Romoli, Zanetta, Viale.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: e pubblicità dei rilievi fino alla fine della lettera.

*** 5. 16.** Armani, Leo, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , e pubblicità dei rilievi sino alla fine della lettera.

*** 5. 17.** Scherini.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5. 18. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: anche.

5. 19. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: residenti con le parole: aventi la sede legale.

5. 20. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dell'organo di amministrazione con le seguenti: del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione della e le parole: dall'organo di controllo di essa con le seguenti: dal direttore generale e dal direttore finanziario nonché dal collegio sindacale o consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione della medesima.

5. 21. Scherini.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: sottoscritta dall'organo di controllo di essa e.

5. 22. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 2, lettera b), dopo le parola: controllante aggiungere le seguenti: o sottoposto a comune controllo.

5. 23. Scherini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esso collegate aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle reciproche posizioni debitorie e creditorie.

5. 24. Peretti.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e accessorie e conseguentemente sostituire le parole: ai sensi del presente comma secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge con le seguenti: ai sensi della lettera b) del presente comma.

5. 25. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e accessorie con le seguenti: e penali.

5. 26. Grandi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: anche.

5. 27. Scherini.

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: mercati finanziari aggiungere le seguenti: e all'Autorità per la concorrenza e sopprimere le parole: previo consenso delle competenti autorità estere.

5. 28. Grandi.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Operazioni con parti correlate).

1. Dopo l'articolo 2373 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2373-bis. - *(Operazioni con parti correlate)*. - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel suo capitale, con chiunque eserciti su di essa un'influenza notevole,

ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, assunta senza la partecipazione del soggetto interessato, e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità».

6. 1. Agostini, Bersani, Visco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Operazioni con soggetti interessati).

1. Dopo l'articolo 2373 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2373-bis. - *(Operazioni con soggetti interessati)*. - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono compiere operazioni, salvo parere favorevole del collegio sindacale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo e con le società controllate dai predetti soggetti, salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole dell'organo di controllo assunto all'unanimità.

Delle operazioni con parti correlate deve essere fatta menzione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.

6. 2. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Operazioni con soggetti interessati).

1. Dopo l'articolo 2373 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2373-bis. - *(Operazioni con soggetti interessati)*. - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono compiere direttamente o indirettamente, operazioni di qualsiasi natura di valore superiore a quello stabilito ai sensi del secondo comma, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo e con le società controllate dai predetti soggetti salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole dell'organo di controllo assunto all'unanimità.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilisce il valore di cui al primo comma, in misura comunque non superiore all'ammontare minimo del capitale sociale delle società per azioni.

6. 3. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Operazioni con soggetti interessati).

1. Dopo l'articolo 2373 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2373-bis. - *(Operazioni con soggetti interessati)*. - Le società che fanno ricorso al mercato del

capitale di rischio non possono compiere operazioni, salvo parere favorevole del collegio sindacale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo e con le società controllate dai predetti soggetti, salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole dell'organo di controllo assunto all'unanimità.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilisce criteri quantitativi per determinare l'importo massimo di cui al comma 1.

6. 4. Armani, Antonio Pepe, Leo, Saglia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Operazioni con parti correlate).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2406 aggiungere i seguenti commi:

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le operazioni con cui la società contrae, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, o compie atti di compravendita con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel suo capitale, con chiunque eserciti su di essa un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo, devono essere comunicate preventivamente al collegio sindacale.

Il collegio sindacale sottopone all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria le operazioni di cui al precedente comma superiori ai 100.000 euro. In tale cifra si computano tutte le operazioni compiute direttamente o indirettamente, col medesimo soggetto nell'arco di un anno. L'assemblea delibera senza la partecipazione del soggetto interessato.

Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi o quando l'assemblea ha negato l'autorizzazione sono nulli;

b) all'articolo 2464, primo comma, tra le parole «statuto» e «per il» aggiungere le parole «o dall'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2406»;

c) all'articolo 2409-*octiesdecies*, sesto comma, tra le parole: «1405, primo comma,» e «e 2408» aggiungere le parole: «2406, terzo, quarto e quinto comma».

6. 5. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 1, sostituire le parole: atti di compravendita di valore complessivo con le seguenti: atti di compravendita il cui valore totale non sia; conseguentemente, sopprimere le parole da: salva fino alla fine del comma.

6. 6. Grandi.

Al comma 1, dopo le parole: con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, inserire le seguenti: ovvero con le società controllate dai predetti soggetti.

6. 7. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Concessione di credito in favore di titolari di partecipazioni rilevanti e obbligazioni degli esponenti bancari).

1. L'articolo 53, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

4. Le banche non possono concedere credito in favore di soggetti collegati ovvero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente comma:

4-*bis*. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca.

3. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti bancari indicati nei medesimi commi, con società presso le quali i medesimi esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le altre società da queste controllate e con le società che le controllano;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-*bis*».

Conseguentemente sopprimere il comma 10 dell'articolo 74.

7. 1. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Concessione di credito in favore di titolari di partecipazioni rilevanti e obbligazioni degli esponenti bancari).

1. L'articolo 53, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia per la concessione di credito a favore di soggetti collegati ovvero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca, e, ove presente, alla partecipazione rilevante in essa detenuta.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La Banca d'Italia, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca.

3. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con

società controllate dagli esponenti bancari indicati nei medesimi commi, con società presso le quali i medesimi esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le altre società da queste controllate e con le società che le controllano;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

Conseguentemente sopprimere il comma 10 dell'articolo 74.

7. 2. Armani, Leo, Canelli.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia per la concessione di credito in favore dei soggetti collegati ovvero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove presente, della partecipazione rilevante in essa detenuta;

sopprimere la lettera b);

alla lettera c), capoverso, aggiungere il seguente comma:

4-*quater*. La Banca d'Italia disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca.

7. 3. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1 sostituire la lettera c) capoverso comma 4-bis, con la seguente:

4-*bis*. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca i quali detengano una partecipazione nel capitale di una banca, ovvero ai soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo di una banca, non può essere concesso credito da parte della stessa banca per un ammontare che superi il valore di tre quarti delle partecipazioni detenute. Per l'applicazione della presente disposizione si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca deve essere, applicando i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, superiore a cinquecentomila euro, ovvero al due per cento del capitale sociale con diritto di voto; il valore delle azioni sindacate deve essere superiore al doppio dei predetti limiti. Il presente comma non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. 4. Armani, Canelli, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: i quali detengano una partecipazione nel capitale di una banca.

7. 5. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole dalle: nel capitale fino a: Riguardanti una Banca con le seguenti: superiore al 2 per cento del capitale sociale con diritto di voto della banca ed il cui valore - determinato secondo i criteri previsti in caso di recesso - sia superiore a euro 500.000, ovvero a soggetti che siano sottoscrittori di patti parasociali per il controllo della banca, con una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale.

7. 6. Savo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: ovvero ai soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 e testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti una banca.

7. 7. Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.

7. 8. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con le società controllate dagli esponenti bancari indicati nei predetti commi, con società presso le quali i medesimi esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le altre società da queste controllate o con società che le controllano.

7. 9. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 2, lettera a) capoverso comma 2-bis, dopo le parole: svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, *sopprimere le seguenti:* nonché alle altre società facenti parte del gruppo cui dette società appartengono.

7. 10. Armani, Canelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Limiti alla partecipazione al capitale delle banche).

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 19, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le autorizzazioni, di cui ai commi precedenti, non possono essere rilasciate, o, se rilasciate devono essere revocate, nei casi in cui i soggetti detentori delle partecipazioni abbiano una esposizione finanziaria nei confronti delle banche elevata, pari almeno al sessanta per cento del proprio indebitamento finanziario lordo complessivo. In tal caso i medesimi soggetti non possono svolgere funzioni di amministrazione e controllo nella banca.

7. 01. Sergio Rossi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Grandi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Conflitti di interesse).

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, diretti a disciplinare i conflitti di interessi degli OICR, dei prodotti assicurativi e dei prodotti di previdenza complementare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR., prodotti assicurativi e prodotti di

previdenza complementare in titoli emessi o collocati da società appartenenti al gruppo della società che gestisce detti patrimoni, ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e prodotti di previdenza complementare in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il gruppo della società che gestisce detti patrimoni;

c) attribuzione all'Autorità per i mercati finanziari del potere di dettare disposizioni di attuazione;

d) previsioni di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei criteri di cui alla presente legge.

***8. 2.** Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggeri Ruggero, Santagata, Soro, Stradiotto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Conflitti di interesse).

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, diretti a disciplinare i conflitti di interessi degli OICR, dei prodotti assicurativi e dei prodotti di previdenza complementare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e prodotti di previdenza complementare in titoli emessi o collocati da società appartenenti al gruppo della società che gestisce detti patrimoni, ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e prodotti di previdenza complementare in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il gruppo della società che gestisce detti patrimoni;

c) attribuzione all'Autorità per i mercati finanziari del potere di dettare disposizioni di attuazione;

d) previsioni di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei criteri di cui alla presente legge.

***8. 3.** Agostini, Benvenuto, Visco.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) *aggiungere le seguenti:* e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento su base individuale per conto di terzi,

conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole da: della società di gestione *fino a:* capitale variabile (SICAV) *con le seguenti:* cui appartengono i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione su base individuale di portafogli per conto terzi,

sostituire le parole: alla società di gestione o alla SICAV *con le seguenti:* agli stessi soggetti autorizzati,

sostituire la parola: queste *con la seguente:* questi.

8. 4. Zanetta, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei soggetti di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione indicati alla stessa lettera a), in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

a-ter) salvo quanto disposto dalla lettera a-bis), previsione dell'obbligo di motivare, sulla base delle

condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione indicati alla lettera a), qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

a-quater) previsione dell'obbligo, a carico dei soggetti di cui alla lettera a), di comunicare annualmente agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera *a-bis*), e all'atto della sottoscrizione di fondi comuni d'investimento o di quote del capitale di una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le sue successive variazioni.

8. 5. Zanetta, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione della possibilità di investire, fino al raggiungimento del parametro di riferimento stabilito al quale confrontare il rendimento della gestione in titoli appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della SICAV, ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi che abbiano ricevuto dal gruppo di appartenenza della SICAV o della società di gestione rilevanti concessioni di credito.

8. 6. Armani, Antonio Pepe, Leo, Canelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'Autorità per i mercati finanziari con le seguenti: alla Banca d'Italia.

* **8. 7.** Grandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'Autorità per i mercati finanziari con le seguenti: alla Banca d'Italia.

* **8. 8.** Armani, Leo, Canelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, ed in particolare nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando la previsione delle sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati.

8. 9. Agostini, Benvenuto, Visco.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Conflitti di interesse nella prestazione dei servizi d'investimento).

All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera c), in fine, aggiungere la seguente frase:

«I diversi servizi d'investimento, segnatamente, devono essere prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria. La gestione del portafoglio di prodotti finanziari di proprietà dell'intermediario deve essere gestita da una apposita unità organizzativa. L'AMEF stabilisce con regolamento i criteri organizzativi che devono essere rispettati, affinché i dirigenti delle strutture organizzative siano dotati di effettiva autonomia decisionale rispetto ai dirigenti sovraordinati. Nel caso in cui il soggetto abilitato sia parte di un gruppo, così come definito in base all'articolo 11, l'AMEF disciplina con regolamento i limiti alla

possibilità che uno stesso soggetto svolga funzioni operative in più società del gruppo».

8. 02. Agostini, Bersani Visco.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Statuto del risparmiatore e dell'investitore).

1. L'AMEF provvede alla redazione e alla pubblicazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti. Definisce altresì i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori e predispone il codice di comportamento degli operatori finanziari.

2. L'AMEF istituisce presso di sé la Consulta dei risparmiatori e degli investitori con funzione consultiva.

8. 01. D'Agrò, Degennaro.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) aventi ad oggetto i depositi bancari e i titoli che li incorporano»;

b) all'articolo 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di collocamento esentate ai sensi del comma 1, lettera a), per un anno dalla data del collocamento, possono essere ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali esclusivamente in conformità alle disposizioni del presente capo. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma.

4. In caso di violazione del comma 1, la cessione è nulla. La nullità può essere fatta valere solo dal cessionario. L'eventuale intermediario è solidalmente responsabile con il cedente per gli obblighi restitutori derivanti dall'azione di nullità.

5. In caso di violazione del comma 1, il cedente e l'eventuale intermediario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'Autorità per i mercati finanziari o la Banca d'Italia, ciascuna per le materie di propria competenza, possono altresì adottare i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 78 e 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. L'Autorità per i mercati finanziari emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti».

9. 1. Agostini, Bersani, Visco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari, emessi e collocati senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, il cui taglio minimo di sottoscrizione sia inferiore a 50.000 euro, si applicano, nel caso di negoziazione degli stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non istituzionali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. L'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile non si applica in caso di pubblicazione del prospetto informativo analitico, ai sensi dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il prospetto informativo può essere messo a disposizione dell'investitore anche per via elettronica, in quest'ultimo caso in forma sintetica, secondo quanto previsto dall'Autorità per i mercati finanziari.
3. L'Autorità per i mercati finanziari emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano le previsioni di cui al primo comma del presente articolo, avendo riguardo alla natura degli strumenti e ai prodotti finanziari, alla qualità dell'emittente, alla presenza o meno del *rating*, alle caratteristiche finanziarie dell'emissione.
4. È abrogata la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Limitatamente alle obbligazioni emesse da banche il cui rendimento non è collegato ad alcuno degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tale abrogazione è disposta a far tempo dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recepisce la Direttiva n. 2003/71/CE.

9. 2. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari, emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, il cui taglio minimo di sottoscrizione sia inferiore a 50.000 euro, si applicano, nel caso di negoziazione degli stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non istituzionali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. L'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile non si applica in caso di pubblicazione del prospetto informativo analitico, ai sensi dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il prospetto informativo può essere messo a disposizione dell'investitore anche per via elettronica, in quest'ultimo caso in forma sintetica, secondo quanto previsto dall'Autorità per i mercati finanziari.
3. L'Autorità per i mercati finanziari emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano le previsioni di cui al primo comma del presente articolo, avendo riguardo alla natura degli strumenti e ai prodotti finanziari, alla qualità dell'emittente, alla presenza o meno del *rating*, alle caratteristiche finanziarie dell'emissione.
4. È abrogata la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Limitatamente alle obbligazioni emesse da banche il cui rendimento non è collegato ad alcuno degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tale abrogazione è disposta a far tempo dalla data di entrata in vigore del

provvedimento che recepisce la Direttiva n. 2003/71/CE.

9. 3. Armani, Canelli.

Al comma 1, dopo le parole: Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori istituzionali si applicano, *aggiungere le seguenti:* qualora al momento dell'emissione o del collocamento non sia stato presentato un prospetto informativo analitico ai sensi dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. 4. Armani, Canelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per la durata di un anno dall'emissione.

9. 5. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* tre anni.

9. 6. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, dopo la parola: e *aggiungere la seguente:* o *e sopprimere le parole da:* ove fino a: speciali; *aggiungere inoltre, in fine, il seguente periodo:* In caso di mancato rispetto delle precedenti prescrizioni il collocatore è tenuto comunque al risarcimento in solido con l'emittitore.

9. 7. Grandi, Alfonso Gianni.

Sopprimere i commi 2 e 3.

9. 8. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Sopprimere il comma 2.

9. 9. Vernetti, Pinza, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Autorità per i mercati finanziari stabilisce con regolamento una scala di rischio per i prodotti finanziari, i cui valori devono essere inseriti obbligatoriamente sul modulo contabile di compravendita.

9. 10. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 3.

9. 11. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

***9. 12.** Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla sottoscrizione ed al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

***9. 13.** Nicola Rossi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. - (*Prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione*). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione».

9. 14. Scherini.

ART. 10.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. - (*Separazione tra attività bancaria e attività di intermediazione finanziaria*). - 1.

L'attività di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non può essere esercitata direttamente dalle banche o istituti di credito, autorizzati all'attività bancaria.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è soppresso.

3. Le banche e gli istituti di credito entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge dismettono le attività di intermediazione mobiliare e possono costituire apposite SIM per lo svolgimento delle medesime attività.

10. 01. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. - (*Separazione tra attività bancaria e attività di intermediazione finanziaria*). - 1.

L'attività di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non può essere esercitata direttamente dalle banche o istituti di credito, autorizzati all'attività bancaria.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è soppresso.

10. 02. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. - (*Soggetti non operanti nei confronti del pubblico*). - 1. Al comma 1 dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parole: «non nei confronti del pubblico» sono aggiunte le seguenti: «né di società controllate o collegate».

10. 03. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

ART. 11.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

01a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di chiunque appaia informato sui fatti»;

02a) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole «La Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «sentita la CONSOB».

11. 1. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 2. Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti dall'Autorità per i mercati finanziari, che a tal fine si avvale della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari dei portafogli in amministrazione e delle

gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela ed alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione di portafogli d'investimento la compatibilità tra i gradi di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo».

11. 3. Armani.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti dall'Autorità per i mercati finanziari, che a tal fine si avvale della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela ed alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione di portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo».

11. 4. Armani, Antonio Pepe, Canelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti aggiungere le seguenti: , con proprio regolamento,.

11. 5. Liotta, Romano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: salvo le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo.

11. 6. Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i-bis) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari.

11. 7. Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 37, comma 2-bis, dopo le parole: «fondi chiusi» è aggiunta la seguente: «immobiliari».

11. 8. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i criteri di trasparenza ed i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.

11. 9. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera h), numero 2), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 0,5 per cento.

11. 10. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sopprimere le parole: nonché da chiunque appaia informato sui fatti.

11. 11. Mauro.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 116, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci degli emittenti di cui al comma 1, che

omettono di comunicare all'Autorità la qualità di emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, sono puniti a norma del primo comma dell'articolo 2638 del codice civile».

11. 12. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera m), ovunque ricorrano, sostituire le parole: direttore finanziario con le seguenti: dirigente responsabile della redazione del progetto di bilancio.

11. 13. Agostini, Benvenuto, Visco.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un direttore amministrativo e finanziario responsabile della redazione dei documenti contabili societari.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 154-bis con la seguente: Direttore amministrativo e finanziario.

11. 14. Leo.

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 1, sostituire le parole: Lo statuto prevede con le seguenti: La società individua.

11. 15. Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previo parere vincolante dell'organo di controllo.

11. 16. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Possono assumere la carica di direttore amministrativo e finanziario i soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Autorità per i mercati finanziari, che determina, con apposito regolamento, i requisiti di onorabilità e professionalità necessari.

11. 17. Leo.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il direttore amministrativo e finanziario predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

11. 18. Leo.

Al comma 1, lettera m), capoverso 154-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al direttore amministrativo e finanziario debbono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

11. 19. Leo.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il direttore generale, ovvero l'amministratore che ne svolge le funzioni, ed il direttore amministrativo e finanziario redigono una relazione di conformità dei dati rappresentati nel bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, e nelle situazioni trimestrali e semestrali.

11. 20. Leo.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: La società di revisione incaricata del controllo contabile di cui all'articolo 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilascia apposita relazione su tale attestazione sulla

base di uno schema stabilito con regolamento dall'Autorità per i mercati finanziari».

* **11. 21.** Mauro.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La società di revisione incaricata del controllo contabile di cui all'articolo 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilascia apposita relazione su tale attestazione sulla base di uno schema stabilito con regolamento dall'Autorità per i mercati finanziari.

* **11. 22.** Leo, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La società di revisione incaricata del controllo contabile di cui all'articolo 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilascia apposita relazione su tale attestazione sulla base di uno schema stabilito con regolamento dall'Autorità per i mercati finanziari.

* **11. 23.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Le norme del presente articolo si applicano anche alle società che non emettono titoli quotati in mercati regolamentati.

11. 24. Armani.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. La relazione di conformità comprende una dichiarazione di adeguatezza e di effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3, ed una attestazione di corrispondenza del bilancio alle scritture contabili ed alle risultanze aziendali.

11. 25. Leo.

Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 154-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. La relazione di conformità è redatta secondo i criteri stabiliti con regolamento dell'Autorità per i mercati finanziari ed è resa al collegio sindacale, alla società di revisione, al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione dei componenti degli organi sociali.

11. 26. Leo.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) Alla Parte V, Titolo II, dopo l'articolo 196 è inserito il seguente:

Art. 196-ter. - (Dichiarazione d'impedimento ad assumere cariche sociali). - 1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte IV.

2. All'articolo 2382 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società quotate e gli emittenti strumenti finanziari previsti dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla CONSOB con regolamento e non devono essere oggetto del provvedimento di cui all'articolo 196-ter del medesimo testo unico di cui

al decreto legislativo n. 58 del 1998».

11. 27. Agostini, Bersani, Visco.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) alla parte V, Titolo II, dopo l'articolo 196 è inserito il seguente:

Art. 196-ter. - (Dichiarazione d'impedimento ad assumere cariche sociali). - 1. La Consob, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco, o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte IV.

11. 28. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggeri Ruggero, Santagata, Soro, Stradiotto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Legittimazione dell'Autorità per i mercati finanziari nei processi civili e azioni collettive).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e criteri direttivi di seguito stabiliti, un decreto legislativo recante norme per l'attribuzione alla Autorità per i mercati finanziari della legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio nonché da violazioni delle disposizioni contenute nella parte IV del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato dalla presente legge, prevedendo la possibilità di liquidare il danno, in via equitativa, anche quale multiplo del profitto realizzato dai convenuti e individuando le modalità per ripartire il ricavato dell'azione tra i soggetti effettivamente lesi dalle condotte vietate.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme sulla facoltà dei titolari di pretese omogenee al risarcimento del danno verso società quotate, banche, assicurazioni e imprese di investimento, di agire in giudizio collettivamente. A tale fine il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare in maniera chiara ed oggettiva i criteri di fatto e di diritto per individuare classi omogenee di pretese al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato dalla presente legge, e nel libro V del codice civile;

b) determinare le corrispondenti classi di soggetti titolari delle pretese di cui alla lettera a);

c) includere tra i legittimati attivi almeno i seguenti soggetti:

1) i soci, per le azioni di risarcimento dei danni arrecati alla società da parte degli organi sociali;

2) i soci, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 2377, terzo comma, e 2497, primo comma, del codice civile;

3) i creditori, per le azioni previste dall'articolo 2393 del codice civile;

4) i titolari di pretese al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2395 del codice civile;

5) i sottoscrittori di prodotti finanziari o di prodotti assicurativi e i clienti di servizi d'investimento, per le azioni di risarcimento del danno dovuto per la violazione delle norme ad essi relative contenute in leggi o in regolamenti;

d) includere tra i legittimati passivi dell'azione almeno i seguenti soggetti:

- 1) le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e le società da queste controllate;
 - 2) gli emittenti di strumenti finanziari che abbiano formato oggetto di appello al pubblico risparmio, nel territorio nazionale;
 - 3) le banche, gli intermediari finanziari non bancari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla presente legge, e gli istituti di moneta elettronica;
 - 4) le imprese di assicurazione;
 - 5) le società di gestione del risparmio;
 - 6) le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti ai quali è delegata la gestione delle SICAV;
 - 7) le imprese di investimento e i soggetti abilitati allo svolgimento di servizi d'investimento;
 - 8) i fondi pensione chiusi;
 - 9) chiunque abbia svolto i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 10) chiunque abbia svolto abusivamente attività bancaria o finanziaria riservata;
 - 11) coloro che esercitano attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 12);
 - 12) gli esponenti aziendali dei soggetti indicati alla presente lettera;
- e) individuare i soggetti legittimati a rappresentare l'intera classe in giudizio e ad agire in suo nome;
- f) prevedere che le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, siano tra i soggetti legittimati ad agire in giudizio in nome della classe, purché siano rappresentative dei soggetti di cui alla lettera b) del presente comma;
- g) attribuire al giudice il compito di omologare la richiesta di azione in nome della classe, nel caso in cui l'esercizio individuale dell'azione non sia conveniente o non sia agevole o concretamente fattibile e se non sussistono conflitti di interessi tra il rappresentante della classe ed i soggetti rappresentati;
- h) dare adeguata pubblicità all'omologazione dell'esercizio dell'azione di classe;
- i) prevedere adeguati meccanismi per portare gli atti processuali a conoscenza dei soggetti appartenenti alla classe;
- l) apportare modifiche al codice di procedura civile, affinché i criteri di connessione siano idonei a radicare la competenza presso un solo giudice per tutte le azioni;
- m) apportare modifiche al codice civile, affinché gli effetti di giudicato della sentenza emessa siano estesi a tutti i soggetti della stessa classe che vi abbiano aderito espressamente, consentendo loro di aderire, integrando il contraddittorio, in ogni fase e stato del giudizio;
- n) prevedere che la rinuncia all'azione o la transazione compiuta da alcuni soggetti appartenenti ad una classe non sia efficace nei confronti degli altri soggetti della stessa classe che non vi abbiano aderito espressamente;
- o) prevedere che ogni persona appartenente alla classe possa impugnare la sentenza in appello e in Cassazione.

11. 01. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Criteri per la restituzione o il risarcimento).

1. Le persone fisiche che detengono prodotti finanziari negoziati su mercati regolamentati italiani alla data del 31 dicembre 2003 hanno diritto di ottenere da parte degli intermediari abilitati che hanno provveduto al collocamento degli stessi prodotti finanziari la restituzione dell'investimento

ovvero il risarcimento per equivalente nelle forme da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 2, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La restituzione e il risarcimento di cui al comma 1 sono dovuti qualora nella pubblicità, nei prospetti e nelle altre comunicazioni previsti dalla legge per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, siano esposti dati, informazioni o notizie risultanti non veritieri ovvero siano omessi dati, informazioni o notizie in modo da indurre in errore gli investitori sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria della società e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente ovvero sulle reali caratteristiche, anche di rischiosità, dei prodotti finanziari sottoscritti e sui relativi diritti.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la CONSOB emana, con propria delibera, il provvedimento attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo.

11. 02. Pecoraro Scanio.

ART. 12.

Al comma 1, capoverso articolo 2362-bis, comma 1, sopprimere le parole: in misura rilevante e la parola: economici al capoverso comma 2, dopo la parola: azioni aggiungere le seguenti: e indica i loro limiti massimi.

12. 1. Grandi.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE).

È recepita integralmente la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

13. 1. Armani, Canelli.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni; al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.

13. 2. D'Agrò, Degennaro.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) disciplinare i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:*

1) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

1.1) i casi in cui è possibile la comunicazione d'informazioni privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;

1.2) gli obblighi di comunicazione all'Autorità per i mercati finanziari e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione, o per conto di esse, nonché da soggetti a queste strettamente collegati, o per conto di essi, individuandone a tale fine la nozione;

1.3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie d'investimento;

1.4) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso d'informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza all'Autorità per i mercati finanziari;

2) *alla lettera c), sopprimere i numeri 2.3), 2.5), 3) e 5);*

3) *alla lettera d), sopprimere il n. 3);*

4) *alla lettera d), n. 4), aggiungere, in fine, la parola: obbligatoria;*

5) *alla lettera h), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni;*

6) *alla lettera i), sostituire le parole: dell'autonomia reciproca con le seguenti: di specialità;*

7) *sopprimere la lettera m).*

13. 3. Mauro.

Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 6.

13. 4. Armani, Canelli.

Al comma 3, lettera c), sostituire il numero 7) con il seguente:

7) I casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepimento della direttiva in relazione alle operazioni attinenti alla gestione del debito pubblico da parte degli enti territoriali, alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario.

13. 5. Armani, Canelli.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).

13. 6. Armani.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore nel minimo a mille euro e non superiore nel massimo a venticinquemila euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini alle richieste dell'Autorità per i mercati finanziari ovvero ritardino l'esercizio delle sue funzioni».

2) *sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) per l'utilizzazione abusiva d'informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato poste in essere con la diffusione di notizie false o la realizzazione di operazioni artificiose, idonee a provocare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari, prevedere la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e non superiore nel massimo a cinque anni».

3) *sopprimere la lettera i).*

13. 7. Agostini, Benvenuto, Visco.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: 2 anni con le seguenti: 5 anni; sostituire le parole: mille con le seguenti: diecimila e le parole: venticinquemila con le seguenti: duecentocinquantamila; alla lettera g) del medesimo comma, dopo la parola: massimo inserire le seguenti: e prevedendo la pena dell'arresto fino a 5 anni e dopo le parole: duecentomila euro inserire le seguenti: e la pena dell'arresto fino a 3 anni.

13. 8. Grandi, Benvenuto, Pistone, Alfonso Gianni, Ruggero Ruggeri.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento con le seguenti: quando tali variazioni siano in misura superiore al 10 per cento del valore di partenza.

13. 9. Mauro.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. In merito all'attuazione dei numeri 3) e 6) della lettera c) del comma 3, relativo alla correttezza sulla diffusione di informazioni sui mercati e gli strumenti finanziari, l'Autorità per i mercati finanziari di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali, promuove, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, l'adozione di un codice deontologico. Per la fase di formazione del suddetto codice si applicano le disposizioni dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 196 medesimo. In merito all'attuazione delle disposizioni delle lettere d) ed f) del comma 3 è sempre opponibile, da parte degli iscritti all'Ordine dei giornalisti, il segreto professionale.

13. 10. Mauro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Comitato di garanzia).

1. È istituito presso l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari il Comitato di garanzia della quotazione e dell'attività di revisione.
2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:
 - a) due designati dall'Autorità;
 - b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
 - c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
 - d) uno designato da Borsa Italiana S.p.a.
3. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.
4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità durano in carica sette anni.

Conseguentemente all'articolo 14, ovunque ricorra, sostituire la parola: Autorità con le seguenti: Comitato di garanzia.

13. 1. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

ART. 14.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 14.
(Comitato di garanzia).

1. È istituito presso l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari il Comitato di garanzia della quotazione e dell'attività di revisione.
2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:
 - a) due designati dall'Autorità;

- b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato da Borsa Italiana S.p.a.

3. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.

4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità durano in carica sette anni.

Art. 14-bis.

(Funzioni del Comitato di garanzia).

1. Il Comitato ammette le società alla quotazione, stabilendo i criteri e vigilando sul loro effettivo rispetto.

2. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.

3. A tal fine, il Comitato:

a) designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio;

b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel Regolamento sulle attività di revisione contabile, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta;

c) gestisce il Fondo per la remunerazione delle società di revisione costituito dai compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal Regolamento sulle attività di revisione contabile.

Art. 14-ter.

(Regolamento sulle attività di revisione).

1. L'Autorità, su proposta del Comitato, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento sull'attività di revisione, contenente i criteri e le regole necessarie a garantire l'indipendenza della società di revisione e l'efficacia della relativa attività, tra cui, in particolare, quelle aventi ad oggetto:

1) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

2) il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre consecutivi;

3) le regole di rotazione del partner incaricato della revisione di ciascuna società;

4) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo;

5) le regole sulla possibilità e sui limiti alla consulenza prestata alla società revisionata dalla società di revisione o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o controllate;

6) i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione;

7) i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'.....;

8) le modalità di gestione del Fondo per la remunerazione delle società di revisione;

9) le misure di incentivazione all'ingresso nel mercato della revisione di nuove società.

Art. 14-quater.

(Vigilanza sulle attività di revisione contabile).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) attribuire all'Autorità adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società di revisione e delle

società sottoposte a revisione, nel rispetto di procedure e regole a garanzia delle stesse società;
b) attribuire all'Autorità adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione dettate dalla legge e dai regolamenti dall'Autorità, nel rispetto del principio del contraddittorio;
c) precludere alle società sanzionate di beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

14. 1. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) presso l'Autorità di cui all'articolo 30 della presente legge è istituito l'Albo delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

a1) le società quotate in borsa individuano la società di revisione all'interno dell'Albo di cui alla lettera a) del presente articolo e ne danno comunicazione all'Autorità;

a2) l'Autorità autorizza preliminarmente il ricorso alla società di revisione indicata dalla società quotata in borsa;

a3) qualora l'Autorità neghi motivatamente l'autorizzazione di cui alla lettera a2) del presente articolo, contestualmente individua un'altra società di revisione e ne dà comunicazione alla società quotata;

a4) le società di revisione possono svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in Borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di revisione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio.

14. 2. Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. L'Autorità per i mercati finanziari conferisce l'incarico di revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo, gestiscono il risparmio ad una tra le società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 161, assicurando la rotazione delle stesse. L'Autorità revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa ovvero qualora rilevi una causa d'incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia e sentiti gli ordini professionali interessati, stabilisce la misura delle tariffe professionali corrisposte alla società assoggettata alla revisione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sopprimere i commi 3, 5, 6;

al comma 7, sopprimere le lettere a) e b);

al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6 con le seguenti: i provvedimenti indicati al comma 1.

14. 3. Lettieri.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 159, al comma 1, sostituire le parole: L'assemblea, in occasione con le seguenti: La società, in occasione; al comma 2, sostituire le parole: L'assemblea revoca con le seguenti: La società revoca; al comma 3 sostituire le parole: adottati dall'assemblea delle con le seguenti: adottate dalle.

14. 4. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti: previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo.

Conseguentemente, dopo le parole: il compenso *sopprimere le seguenti:* previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo.

14. 5. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 159, comma 1, dopo le parole: articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo; *dopo le parole:* determinandone il compenso *sopprimere le seguenti:* previo parere vincolante assunto all'unanimità dell'organo di controllo.

14. 6. Fluvi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, sopprimere le parole: vincolante e: all'unanimità.

* **14. 7.** Leo, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, sopprimere le parole: vincolante e: all'unanimità.

* **14. 8.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, sopprimere le parole: vincolante e: all'unanimità.

* **14. 9.** Mauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'incarico ha durata non superiore a quattro esercizi, rinnovabile una sola volta, e non può essere ulteriormente rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo, il responsabile della revisione non può essere lo stesso del periodo precedente, neppure per conto di una diversa società di revisione.

14. 10. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 4 con il seguente: L'incarico ha durata di cinque esercizi ed è rinnovabile una sola volta. In caso di rinnovo, il responsabile della revisione non può essere lo stesso del periodo precedente.

14. 11. Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'incarico ha durata di sei esercizi, rinnovabile una sola volta e non può essere ulteriormente rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo, il responsabile della revisione non può essere lo stesso del periodo precedente.

* **14. 12.** Fluvi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'incarico ha durata di sei esercizi, rinnovabile una sola volta e non può essere ulteriormente rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo, il responsabile della revisione non può essere lo stesso del periodo precedente.

* **14. 13.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'incarico ha durata di sei esercizi, rinnovabile una sola volta e non può essere ulteriormente rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo, il responsabile della revisione non può essere lo stesso del periodo precedente.

* **14. 14.** Mauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'incarico ha durata di sei esercizi, rinnovabile una sola volta e non può essere ulteriormente rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo, il responsabile della revisione non può essere lo stesso del periodo precedente.

* **14. 15.** Leo, Armani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 5, sopprimere il periodo: Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, l'Autorità può negarne l'approvazione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa.

14. 16. Mauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 6, dopo le parole: entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, *aggiungere le seguenti:* Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine l'Autorità provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni.

14. 17. Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La società di revisione, che assume l'incarico, non può destinare personale al controllo contabile della società controllata, eventualmente proveniente dalla società di revisione sostituita.

14. 18. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: che si trovino in una delle situazioni d'incompatibilità, *con le seguenti:* in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, *dopo la parola:* essere *aggiungere la seguente:* mai.

14. 19. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto della Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 in materia di indipendenza dei revisori.

14. 20. Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, dopo le parole: per i mercati finanziari *aggiungere le seguenti:* , tenuto conto di quanto indicato dalla Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 in materia di indipendenza dei revisori.

* **14. 21.** Leo, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, , dopo le parole: per i mercati finanziari *aggiungere le seguenti:* , tenuto conto di quanto indicato dalla Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 in materia di indipendenza dei revisori.

* **14. 22.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, dopo le parole: per i mercati finanziari *aggiungere le seguenti:* , tenuto conto di quanto indicato dalla Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 in materia di indipendenza dei revisori.

* **14. 23.** Mauro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-bis.

14. 24. Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, lettera c), sostituire i capoversi comma 1-bis e 1-ter con i seguenti:

1-bis. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a)* tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b)* progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c)* servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d)* servizi attuariali;
- e)* gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f)* consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;
- g)* intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h)* prestazione di assistenza legale;
- i)* altri servizi e attività individuati dall'Autorità per i mercati finanziari con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-ter. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, l'Autorità per i mercati finanziari individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, le caratteristiche degli incarichi che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione e le modalità di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito.

14. 25. Fluvi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: l'Autorità fino a: controllo.

14. 26. Grandi, Benvenuto, Pistone, Ruggero Ruggeri.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

In ogni caso le società controllate dalla società di revisione o ad essa collegate, le società che la controllano o quelle che sono sottoposte a comune controllo, non possono prestare attività di consulenza a favore della società che ha conferito l'incarico di revisione o alle società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano, o sono sottoposte a comune controllo.

14. 27. Peretti.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: A meno fino a: finanziari.

14. 28. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano con le seguenti: la società di revisione a cui è conferito l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, le società controllate da tale società di revisione o ad essa collegate, le società che la controllano o quelle che sono sottoposte a comune controllo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera c), dopo le parole: pro veritate aggiungere le seguenti: eccetto i casi previsti dalla legge;

sopprimere le lettere f) e i).

14. 29. Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera c).

*** 14. 30.** Fluvi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera c).

*** 14. 31.** Mauro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera c).

*** 14. 32.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera c).

*** 14. 33.** Leo, Armani.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sostituire la lettera c), con la seguente: c) servizi di valutazione e stima, con l'eccezione di quelli richiesti dagli artt. 2343 e 2501-quinquies del codice civile, ed emissione di pareri *pro veritate*.*

14. 34. Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera f).

14. 35. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sopprimere le parole: di organizzazione aziendale e.

***14. 36.** Leo, Armani.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sopprimere le parole: di organizzazione aziendale e.

***14. 37.** Fluvi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sopprimere le parole: di organizzazione aziendale e.

***14. 38.** Mauro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sopprimere le parole: di organizzazione aziendale e.

***14. 39.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: qualora sia prevista la rappresentanza in giudizio.

14. 40. Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera i).

***14. 41.** Fluvi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera i).

***14. 42.** Mauro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera i).

***14. 43.** Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera i).

***14. 44.** Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera i).

***14. 45.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera i).

***14. 46.** Leo, Armani.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sostituire la lettera i), con la seguente: i) prestazione di assistenza legale riservata a soggetti iscritti in albi professionali.

****14. 47.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sostituire la lettera i), con la seguente: i) prestazione di assistenza legale riservata a soggetti iscritti in albi professionali.

****14. 48.** Mauro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sostituire la lettera i), con la seguente: i) prestazione di assistenza legale riservata a soggetti iscritti in albi professionali.

****14. 49.** Leo, Armani.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: per un periodo eccedente tre esercizi sociali con le seguenti: per un periodo eccedente sei esercizi sociali.

*****14. 50.** Leo, Armani.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: per un periodo eccedente tre esercizi sociali con le seguenti: per un periodo eccedente sei esercizi sociali.

*****14. 51.** Mauro.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: per un periodo eccedente tre esercizi sociali con le seguenti: per un periodo eccedente sei esercizi sociali.

*****14. 52.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente con le seguenti: se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

14. 53. Armani, Canelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, premettere le parole: Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società,.

Conseguentemente, allo stesso capoverso e periodo, sopprimere le parole: e i dipendenti.

14. 54. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 1, lettera c), capoversi comma 1-quinquies e 1-sexies, sostituire le parole: se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro, con le seguenti: se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

14. 55. Armani, Canelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sostituire la parola: triennio con la seguente: quinquennio.

14. 56. Grandi, Benvenuto, Pistone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: o avere sino a: con regolamento, con le seguenti: o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilita annualmente dall'Autorità per i Mercati Finanziari in base a parametri da essa individuati con regolamento. In ogni caso la società di revisione deve rispondere degli eventuali danni causati a terzi, qualora ne sia stata accertata in via definitiva la responsabilità, fino a cinque volte il compenso annuo percepito per l'attività di revisione.

14. 57. Mauro.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: L'ammontare, fino a: regolamento; dopo la parola: contabile, aggiungere le seguenti: , in modo da fare fronte alla corresponsabilità in solido con il soggetto sottoposto a revisione contabile.

14. 58. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, anche in deroga all'articolo 1229 del codice civile, la società di revisione risponde dei danni causati con propri comportamenti colposi nei limiti di un ammontare pari a cinque volte il compenso annuo percepito per l'attività di revisione cui si riferisce il comportamento del danno dal quale il danno deriva.

***14. 59.** Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, anche in deroga all'articolo 1229 del codice civile, la società di revisione risponde dei danni causati con propri comportamenti colposi nei limiti di un ammontare pari a cinque volte il compenso annuo percepito per l'attività di revisione cui si riferisce il comportamento dal quale il danno deriva.

***14. 60.** Mauro.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, anche in deroga all'articolo 1229 del codice civile, la società di revisione risponde dei danni causati con propri comportamenti colposi nei limiti di un ammontare pari a cinque volte il compenso annuo percepito per l'attività di revisione cui si riferisce il comportamento dal quale il danno deriva.

***14. 61.** Leo, Armani.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, anche in deroga all'articolo 1229 del codice civile, la società di revisione risponde dei danni causati con propri comportamenti colposi nei limiti di un ammontare pari a cinque volte il compenso annuo percepito per l'attività di revisione cui si riferisce il comportamento dal quale il danno deriva.

***14. 62.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: Salvo che nei casi di dolo o colpa grave, la società di revisione risponde dei danni causati ed accertati per un ammontare fino a cinque volte il compenso annuo stabilito per l'attività di revisione.

14. 63. Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la società di revisione risponde dei danni causati con propri comportamenti sino ad un ammontare massimo pari a cinque volte il compenso annuo percepito per l'attività di revisione cui si

riferisce il comportamento dal quale il danno è derivato.

14. 64. Antonio Leone.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, anche in deroga all'articolo 1229 del codice civile, la società di revisione risponde dei danni causati con propri comportamenti colposi nei limiti di un ammontare pari a dieci volte il compenso annuo percepito per l'attività di revisione cui si riferisce il comportamento del danno dal quale il danno deriva.

***14. 65.** Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, anche in deroga all'articolo 1229 del codice civile, la società di revisione risponde dei danni causati con i propri comportamenti colposi nei limiti di un ammontare pari a dieci volte il compenso annuo percepito per l'attività di revisione cui si riferisce il comportamento dal quale il danno deriva.

***14. 66.** Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

14. 67. Romoli, Viale, Zanetta.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo all'esigenza che i gruppi societari siano revisionati da un revisore unico o che comunque il revisore principale assuma la responsabilità anche per le società non direttamente revisionate;.

14. 68. Vernetti, Pinza, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggeri Ruggero, Santagata, Soro, Stradiotto.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera a), aggiungere le parole: per ciascuno degli incarichi violati.

14. 69. Mauro.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

***14. 70.** Fluvi.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

***14. 71.** Mauro.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

***14. 72.** Leo, Armani.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

***14. 73.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera d), sopprimere le parole: per un periodo non superiore a tre anni.

14. 74. Grandi, Benvenuto, Pistone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre anni con le seguenti:
un anno.

***14. 75.** Fluvi.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre anni con le seguenti:
un anno.

***14. 76.** Mauro.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera d), sostituire parole: tre anni con le seguenti: un anno.

***14. 77.** Leo, Armani.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre anni con le seguenti:
un anno.

***14. 78.** Grotto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso, comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'Autorità, in caso di fondato sospetto della presenza delle irregolarità di cui al comma 1, può, in via cautelare, adottare i provvedimenti di cui alle lettere *b)* e *d)* del medesimo comma 1, nonché sospendere lo svolgimento da parte della società di uno o più degli incarichi di revisione ad essa affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi.

1-ter. Il provvedimento di revoca di cui alla lettera *c)* del comma 1 ovvero il provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 1-*bis* è notificato alla società di revisione e comunicato senza ritardo alla società interessata con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento, della comunicazione.

14. 79. Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1, sostituire le parole: La responsabilità dei controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, spetta interamente alla società incaricata della revisione della società capogruppo quotata *con le seguenti:* I controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, e la responsabilità degli stessi, spettano interamente alla società incaricata della revisione della società capogruppo quotata.

14. 80. Quartiani, Nieddu, Lulli, Tolotti, Grotto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis. - (Limitazione alla responsabilità delle società di revisione). - 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di limitare la responsabilità delle società di revisione per colpa professionale che si ispiri ai seguenti principi:

a) prevedere che la limitazione riguardi solo la società di revisione, che, seppure in colpa, abbia operato la revisione coerentemente con i principi della revisione contabile e con i regolamenti stabiliti dall'Amef;

b) prevedere che la limitazione si applichi solo alle società di revisione che abbiano contratto un'assicurazione della responsabilità professionale assicurando comunque che il danneggiato possa agire direttamente nei confronti anche dell'impresa assicuratrice;

c) prevedere che, in ogni caso, la società di revisione risponda per un multiplo del corrispettivo ricevuto, comunque non inferiore a cinque.

14. 01. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Letta, Lettieri, Micheli, Ruggeri Ruggero, Santagata, Soro, Stradiotto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis. - (*Ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e AMEF*). - 1. La Banca d'Italia svolge le proprie funzioni al fine di perseguire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, nonché la stabilità complessiva del mercato finanziario.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

- a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), salvo quanto previsto dall'articolo 40, commi 6 e 9;
- b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dall'articolo 40, commi 6 e 9;
- c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC);
- d) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

3. L'AMEF svolge le proprie funzioni al fine di assicurare il buon funzionamento dei mercati, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti di intermediari e di emittenti, anche promuovendo la conoscenza, da parte dei risparmiatori, dei rischi insiti nelle diverse attività.

4. All'AMEF sono trasferiti:

- a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
- c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
- d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Le competenze di cui al comma 4, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 27, ed i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 40.

14. 02. Agostini, Bersani, Visco.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis. - 1. Per i fini di cui al presente titolo, le Autorità sono:

- a) la Banca d'Italia;
- b) l'Autorità per i mercati finanziari di cui ai capo III del presente titolo;
- c) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

14. 03. Alberto Giorgetti.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI DEI RELATORI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 14

Interventi per la tutela del risparmio (Testo unificato C. 2436 Armani, C. 4543 Benvenuto, C. 4551 Lettieri, C. 4586 La Malfa, C. 4622 Diliberto, C. 4639 Fassino, C. 4705 Governo, C. 4746 Antonio Pepe, C. 4747 Letta e C. 4785 Lettieri).

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 124-ter, sostituire le parole da: Salvo quanto previsto *fino a:* più di sette *con le seguenti:* Uno dei membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Inoltre, salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, se i membri del consiglio sono più di sette, almeno uno.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, sostituire le parole: di amministratori indipendenti *con le seguenti:* degli amministratori.

1. 100. I Relatori.

ART. 2.

Al comma 2, lettera b), secondo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: degli organi di controllo *aggiungere le seguenti:* delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso e periodo, sostituire la parola: altre *con le seguenti:* tutte le;
dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).

1. Dopo l'articolo 2630 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2630-bis. - *(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).* - Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, i componenti degli organi di controllo delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 2399, quinto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità per i mercati finanziari, che dichiara altresì la decadenza

dall'incarico».

2. 100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 2373-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2373-bis, primo comma»;

all'articolo 74, comma 9, sostituire le parole: del codice civile, introdotto dall'articolo 6, comma 1, *con le seguenti:* e nell'articolo 2428, secondo comma, numero 2-bis), del codice civile, introdotti dall'articolo 6, commi 1 e 2,.

6. 100. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: «una partecipazione rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, nonché in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,».

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «al patrimonio della banca e», sono aggiunte le seguenti: «, ove esista,»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: «chi detiene una partecipazione rilevante, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti indicati al primo periodo, in relazione».

7. 100. I Relatori.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle *con le seguenti:* Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: alle altre società *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate.

7. 101. I Relatori.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - (Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali, nonché nella gestione di portafogli su base individuale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
- c) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione all'Autorità per i mercati finanziari;
- d) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;
- e) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera d) all'Autorità per i mercati finanziari.

8. 100. I Relatori.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2 con le seguenti: pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2.

10. 100. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 3-bis, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: organizzato con la seguente: regolamentato.

11. 100. I Relatori.

Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 154-bis, comma 2, sostituire la parola: certifica con la seguente: attestano.

11. 101. I Relatori.

ART. 12.

Al comma 1, capoverso Art. 2362-bis, al primo comma, alinea, sostituire le parole: su almeno due quotidiani economici a diffusione nazionale con le seguenti: su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico,.

12. 100. I Relatori.

ART. 13.

Al comma 2, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: di cui al presente articolo.

13. 100. I Relatori.

ART. 14.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, dopo le parole: tale incarico, aggiungere le seguenti: , relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo,.

14. 100. I Relatori.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-sexies, sostituire le parole: di cui all'articolo 154-bis con le seguenti: presso una società.

14. 101. I Relatori.